



Settore Territorio
Area Ambiente e Sicurezza

Incontro informativo

“I Sistemi di Gestione Ambientale e il nuovo Regolamento EMAS III: le innovazioni e le opportunità”


**Presentazione
Fabio Iraldo – Iefe-Università Bocconi**

***Le aspettative su Emas III: quali opportunità competitive,
quali incentivi attesi, quali barriere da superare per il
definitivo successo dello schema***

Milano, 25 marzo 2009

Il Nuovo Regolamento EMAS III

Fabio Iraldo




Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sull'adesione volontaria delle organizzazioni
a un sistema comunitario di ecogestione e
audit (EMAS)**


(presentata dalla Commissione)

(con modifiche proposte dal Consiglio Europeo)




La proposta è finalizzata a rafforzare il sistema, migliorandone l'efficienza e l'interesse che riveste per le organizzazioni, con l'obiettivo di:

- **incrementare il numero di organizzazioni** che intendono partecipare al sistema;
- ottenere il riconoscimento di EMAS come **parametro di riferimento** (*benchmark*) per i sistemi di gestione ambientale;
- permettere alle organizzazioni **che aderiscono ad altri sistemi di gestione ambientale** di aggiornare i propri sistemi a EMAS;
- creare un impatto che **vada oltre** le organizzazioni che hanno aderito a EMAS invitandole a tener conto delle considerazioni ambientali nella **scelta dei propri fornitori** o prestatori di servizi.



Studio EVER:


- “In questo contesto nel 2005 si è proceduto ad uno studio di valutazione su vasta scala del sistema EMAS. Lo studio, abbinato ai contributi pervenuti da vari soggetti interessati, ha messo in luce i punti forti e i punti deboli del sistema, proponendo delle soluzioni per migliorare l'efficacia del regolamento”. (*Explanatory Memorandum introduttivo alla proposta*)



Valutazione d'impatto


La Commissione ha effettuato la valutazione d'impatto indicata nel programma di lavoro, che ha considerato tre ipotesi principali:

- proseguire con l'approccio attuale;
- eliminare gradualmente il sistema;
- modificare sostanzialmente il regolamento.



Ipotesi preferita: Modifica sostanziale


- l'obiettivo è quello di avere, a dieci anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, un numero di organizzazioni o siti registrati pari al numero di organizzazioni o siti attualmente certificati secondo la norma ISO 14001:2004 sui sistemi di gestione ambientale (cioè attorno alle **35 000 unità**).



Condizioni per l'efficacia di EMAS


Per poter soddisfare le esigenze a cui vogliono rispondere, EMAS deve:

1. Essere “**allettante**” per le imprese e le organizzazioni (distintivi rispetto alla concorrenza, ma non troppo difficili da attuare);
2. Fornire **garanzie di eccellenza** (anche se “relativa”) agli *stakeholder* e ai consumatori;
3. Essere in grado di produrre **reali miglioramenti ambientali**;
4. Incidere sulle **prestazioni competitive** e produrre concreti **vantaggi economici**;
5. Essere **conosciuto** dalla collettività e **diffuso e apprezzato** sui mercati di riferimento.




1. Capacità attrattiva di EMAS

- Nel nuovo Regolamento EMAS vengono espressamente inseriti obblighi per gli Stati Membri ad adottare forme di **agevolazione** (es.: semplificazione degli oneri autorizzativi, *deregulation*) e di **incentivazione** (es.: fiscali) per le organizzazioni registrate;
- Si tenta inoltre di facilitare l'adesione allo schema (soprattutto da parte delle PMI) attraverso il riconoscimento di altre forme di certificazione del sistema di gestione ambientale come una “**tappa intermedia**” verso EMAS (“step by step” approach: approccio graduale), la specificazione di **modalità di verifica semplificate** e riduzioni tariffarie per le PMI e la possibilità di “**cluster registration**”.




2. Garanzie di eccellenza di EMAS

- Rafforzamento del meccanismo della **conformità alla normativa ambientale** come pre-requisito da mantenere fattivamente nel tempo (accolto l'approccio "italiano", ma con contestuale creazione di un sistema di supporto e assistenza alle organizzazioni interessate);
- Introduzione dei "*reference documents*" indicanti le "***best management practice***" per settore;
- Ribadita la particolare attenzione alla formazione e al **coinvolgimento del personale** dell'organizzazione (elemento distintivo rispetto a ISO 14001).




3. Reali miglioramenti ambientali

- Intensificazione (fra gli obiettivi della verifica e le condizioni per il ritiro dell'EMAS) della necessità di **perseguire realmente il miglioramento continuo**;
- Obbligo di rendicontazione sull'andamento delle prestazioni ambientali attraverso l'uso di un set di **Core Performance Indicators** (uguali per tutti e quindi in grado di consentire comparazioni) e introduzione del **Report** annuale per garantire continuità nell'aggiornamento.



4. Capacità competitive di EMAS

- Sostanziale liberalizzazione e grande flessibilità dell'**uso del Logo EMAS** (anche per scopi pubblicitari);
- Fra gli obblighi di promozione per gli Stati Membri vi è quello di assistere le organizzazioni EMAS nelle loro **attività di marketing**;
- Ribadita l'attenzione al prodotto / servizio e agli aspetti ambientali ad esso connessi (nominati in più punti l'**approccio life-cycle** e il **product design**, precedentemente ignorati)




5. Diffusione e conoscenza di EMAS

- Aperta l'adesione allo schema a tutte le organizzazioni localizzate **fuori dalla UE** (procedure *ad hoc* per l'accreditamento dei verificatori);
- Alle indicazioni relative all'informazione e promozione, **trasformate in obblighi**, viene aggiunto un obbligo specifico per gli Stati Membri di definire e attuare un "**Promotion plan**" annuale, con necessità di rendicontare sull'attuazione alla Commissione;
- Istituito (finalmente!) un **database con tutte le dichiarazioni ambientali** delle organizzazioni registrate e **a database of best practices on EMAS, including inter alia effective tools for EMAS promotion and examples of technical support to organisations;**




Struttura del nuovo Regolamento

1. Disposizioni generali;
2. Registrazione delle organizzazioni;
3. Obblighi delle organizzazioni registrate;
4. Norme applicabili agli organismi competenti;
5. Verificatori ambientali;
6. Organismi di accreditamento;
7. Norme applicabili agli Stati Membri;
8. Norme applicabili alla Commissione Europea;
9. Disposizioni finali.




Annexes

- I. Analisi ambientale;
- II. Requisiti del sistema di gestione ambientale e ulteriori elementi di cui le organizzazioni che applicano il sistema EMAS devono tener conto;
- III. Audit ambientale interno;
- IV. Comunicazione ambientale;
- V. Logo EMAS;
- VI. Informazioni per la registrazione;
- VII. Dichiarazione del verificatore sulle attività di verifica e convalida;
- VIII. Tavola di concordanza.




Capo II

Registrazione delle organizzazioni



Preparativi per la registrazione (1)

- Le organizzazioni **possono consultare l'organismo di cui all'articolo 33**, paragrafo 3, dello Stato membro nel quale l'organizzazione presenta la domanda.
- In base ai risultati dell'analisi, le organizzazioni sviluppano e applicano un sistema di gestione ambientale riguardante tutti i requisiti dell'allegato II **tenendo eventualmente conto della buona pratica di gestione ambientale per il settore interessato di cui all'articolo 46.**
- Le organizzazioni predispongono una dichiarazione ambientale secondo quanto indicato nell'allegato IV, lettera B. **Se per il settore specifico sono disponibili i documenti di riferimento settoriali di cui all'articolo 46**, la valutazione delle prestazioni dell'organizzazione **deve tener conto del documento applicabile.**




Preparativi per la registrazione (2)

- Le organizzazioni presentano **materiale o documenti giustificativi** che attestino il **rispetto di tutti gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente** che sono stati individuati.
- Le organizzazioni **possono chiedere all'autorità o alle autorità responsabili** dell'applicazione della legge una dichiarazione di conformità a norma dell'articolo 33 (5).
- Le organizzazioni situate al di fuori del territorio comunitario **fanno inoltre riferimento agli obblighi normativi** in materia di ambiente applicabili a organizzazioni analoghe negli **Stati membri nei quali intendono presentare la domanda di registrazione.**


Capo III

Obblighi delle organizzazioni registrate




Mantenimento della registrazione EMAS (1)

- Ogni tre anni le organizzazioni registrate:
 - fanno **verificare tutto il sistema** di gestione ambientale e il programma di audit,
 - predispongono una **dichiarazione ambientale** secondo quanto indicato nell'allegato IV, lettere B e D,
 - fanno **convalidare** la dichiarazione ambientale,
 - **trasmettono** la dichiarazione ambientale convalidata **all'organismo competente**,
 - **inviano** all'organismo competente **un modulo compilato** contenente almeno **le informazioni minime di cui all'allegato VI**.




Mantenimento della registrazione EMAS (2)

- Ogni anno le organizzazioni registrate:
 - svolgono un **audit interno che verte sulle prestazioni ambientali e sul rispetto degli obblighi normativi applicabili** in materia di ambiente secondo quanto indicato nell'allegato III,
 - predispongono una **relazione sulle prestazioni ambientali (updated environmental statement)** secondo quanto indicato nell'allegato IV, lettere C e D,
 - **trasmettono la relazione sulle prestazioni ambientali convalidata all'organismo.**




Mantenimento della registrazione EMAS (3)

- Le organizzazioni registrate mettono a disposizione del pubblico la dichiarazione ambientale e la relazione sulle prestazioni ambientali **entro un mese** dalla registrazione ed **entro un mese dalla data di mantenimento** della registrazione.
- Tale obbligo può essere adempiuto garantendo l'accesso, su richiesta, alla dichiarazione ambientale oppure **attraverso un collegamento ai siti Internet** dove sia possibile consultare la dichiarazione ambientale.
- Esse informano l'organismo competente delle modalità scelte per garantire l'accesso del pubblico alle informazioni.




Modifiche sostanziali

- In caso di modifiche sostanziali in un'organizzazione registrata, questa **effettua un'analisi ambientale di tali modifiche**, ivi compresi gli aspetti e gli impatti ambientali.
- L'organizzazione **aggiorna l'analisi ambientale iniziale e modifica la propria politica ambientale di conseguenza**.
- L'analisi ambientale aggiornata e la politica ambientale modificata **sono verificate e convalidate**.
- Dopo la convalida, l'organizzazione trasmette le modifiche all'organismo competente utilizzando il modulo dell'allegato VI e le **rende disponibili al pubblico**.



Capo IV

Norme applicabili agli organismi competenti



Registrazione delle organizzazioni

(...)


Quando un'organizzazione presenta domanda di registrazione, l'organismo competente interessato la registra e le attribuisce un numero di registrazione se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

– (...)

– (c) l'organismo competente **ha accertato, sulla base del materiale giustificativo pervenuto o di una relazione favorevole dell'autorità responsabile dell'applicazione della legge, il rispetto degli obblighi normativi da parte dell'organizzazione.**

• (...)


• Per ottenere i dati necessari al fine di decidere in merito al diniego della registrazione di un'organizzazione, **gli organismi competenti consultano le parti interessate, compresa l'organizzazione coinvolta.**



Integrazione del Consiglio:


Compromise proposal

There are no relevant complaints from interested parties or complaints have been positively solved.




Sospensione o revoca della registrazione di un'organizzazione

- Un'organizzazione registrata è sospesa o cancellata dal registro, secondo il caso, **se entro un mese dalla richiesta** non presenta all'organismo competente:
 - (a) gli aggiornamenti convalidati delle dichiarazioni ambientali, della relazione sulle prestazioni ambientali o la dichiarazione firmata di cui all'articolo 24, paragrafo 9;
 - (b) un modulo compilato contenente almeno le informazioni minime di cui all'allegato VI.
- Se un organismo competente viene informato dall'autorità responsabile dell'applicazione della legge **di una violazione degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente** da parte dell'organizzazione, può sospendere o revocare la registrazione dell'organizzazione, secondo il caso.
- Al fine di poter disporre delle prove necessarie all'adozione delle proprie decisioni in merito alla sospensione o alla cancellazione di un'organizzazione dal registro, l'organismo competente **consulta le parti interessate**, compresa l'organizzazione medesima.



Capo V


Verificatori ambientali



Compiti dei verificatori ambientali


I verificatori ambientali accertano quanto segue:

- (a) il rispetto, da parte dell'organizzazione, di tutti gli obblighi del presente regolamento per quanto riguarda l'analisi ambientale iniziale, il sistema di gestione ambientale, l'audit ambientale e i relativi risultati e la dichiarazione ambientale o la relazione sulle prestazioni ambientali (**updated environmental statement**); **and sectoral reference documents were taken into account, where available.**
- (b) il rispetto, da parte dell'organizzazione, **di tutti gli obblighi normativi comunitari, nazionali, regionali o locali applicabili** in materia di ambiente;
- (c) il **miglioramento continuo delle prestazioni ambientali** dell'organizzazione; e
- (d) l'affidabilità, la credibilità e la correttezza dei dati e delle informazioni
- contenuti nei seguenti documenti:
 - (i) dichiarazione ambientale;
 - (ii) relazione sulle prestazioni ambientali;
 - (iii) **informazioni ambientali da convalidare.**




Non conformità

- In caso di inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento, la relazione precisa:
 - (a) i risultati e le conclusioni sull'inosservanza delle prescrizioni da parte dell'organizzazione e gli elementi sui quali si basano tali risultati e conclusioni;;
 - (b) **problemi tecnici** rilevati nell'analisi ambientale, nel metodo di audit, nel sistema di gestione ambientale o in ogni altro eventuale procedimento;
 - (c) punti di disaccordo con la bozza di dichiarazione ambientale o di relazione sulle prestazioni ambientali, con **indicazioni precise delle modifiche o delle aggiunte da apportare** alla dichiarazione ambientale o alla relazione sulle prestazioni ambientali;
 - (d) il confronto dei risultati conseguiti e dei traguardi fissati con le precedenti dichiarazioni ambientali e la valutazione delle prestazioni e la valutazione del miglioramento continuo delle prestazioni da parte dell'organizzazione.




ALLEGATO I ANALISI AMBIENTALE




L'analisi ambientale deve riguardare i settori elencati di seguito:

1. Individuazione degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.
- Oltre a preparare un elenco degli obblighi normativi applicabili, l'organizzazione **deve anche precisare come sia possibile dimostrare il rispetto dei vari obblighi.**




L'analisi ambientale deve riguardare i settori elencati di seguito:

2. Individuazione di tutti gli aspetti ambientali diretti e indiretti che hanno un impatto ambientale significativo, definendoli e quantificandoli come opportuno, e **compilazione di un registro** degli impatti ritenuti significativi.
- Nel valutare se un aspetto ambientale è significativo l'organizzazione deve **prendere in esame i seguenti elementi**:
 - possibilità di causare un danno ambientale;
 - fragilità dell'ambiente locale, regionale o mondiale;
 - entità, numero, frequenza e reversibilità degli aspetti o degli impatti esaminati;
 - esistenza di una legislazione ambientale in materia e obblighi previsti;
 - importanza per le parti interessate e per il personale dell'organizzazione.



Aspetti ambientali diretti

- Gli aspetti ambientali diretti sono quelli associati alle attività, ai prodotti e ai servizi dell'organizzazione medesima sui quali quest'ultima ha un **controllo di gestione diretto**.
- Tutte le organizzazioni sono tenute a considerare gli aspetti diretti connessi alle operazioni che svolgono.
- Gli aspetti ambientali diretti riguardano gli elementi inclusi nel seguente elenco non esaustivo:
 - **obblighi normativi e limiti previsti dalle autorizzazioni**;
 - emissioni in atmosfera;
 - emissioni nelle acque;
 - produzione, riciclaggio, riutilizzo, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi e altri tipi di rifiuti, in particolare quelli pericolosi;
 - utilizzo e contaminazione del terreno;
 - utilizzo di risorse naturali e di materie prime (compresa l'energia);
 - questioni locali (rumore, vibrazioni, odori, polveri, impatto visivo e altre);
 - **aspetti legati ai trasporti** (sia per beni che per servizi);
 - rischi di incidenti e impatti ambientali che **derivano o possono derivare** a seguito di incidenti e possibili situazioni di emergenza;
 - effetti sulla biodiversità.




Aspetti ambientali indiretti

- Gli aspetti ambientali indiretti sono quelli che possono derivare **dall'interazione di un'organizzazione con terzi** che possono essere **influenzati, in misura ragionevole**, dall'organizzazione che intende ottenere la registrazione EMAS.
- Per le **organizzazioni che non fanno parte del settore industriale**, come le amministrazioni locali o gli istituti finanziari, **è fondamentale che anch'esse considerino gli aspetti ambientali connessi con la loro attività principale**. In tal senso non è sufficiente un inventario limitato agli aspetti ambientali di un sito dell'organizzazione e delle relative strutture.
- Segue un elenco non esaustivo degli elementi di cui tener conto:
 - aspetti legati al ciclo di vita del prodotto (progettazione, sviluppo, imballaggio, trasporto, uso e recupero/smaltimento dei rifiuti);
 - investimenti di capitale, concessione di prestiti e servizi assicurativi;
 - nuovi mercati;
 - scelta e composizione dei servizi (ad esempio trasporto o servizi di ristorazione);
 - decisioni amministrative o di programmazione;
 - composizione delle serie di prodotti;
 - prestazioni e pratiche ambientali degli appaltatori, subappaltatori e fornitori.



3. I criteri elaborati da un'organizzazione ...

- (...) devono tener conto della legislazione comunitaria e devono essere esaurienti, riproducibili, devono poter essere oggetto di una verifica indipendente e resi disponibili al pubblico.
- (...) possono includere, ma non sono limitati a:
 - informazioni **sullo stato dell'ambiente** per determinare le attività, i prodotti e i servizi dell'organizzazione che possono avere un impatto ambientale;
 - dati di cui già dispone l'organizzazione sui rischi connessi ai materiali e all'energia in entrata, agli scarichi, ai rifiuti e alle emissioni;
 - **pareri delle parti interessate**;
 - attività ambientali dell'organizzazione che sono **oggetto di regolamentazione**;
 - attività di appalto;
 - **progettazione**, sviluppo, fabbricazione, distribuzione, manutenzione, utilizzo, riutilizzo, riciclaggio e smaltimento dei prodotti dell'organizzazione;
 - **attività dell'organizzazione che presentano i costi ambientali e i benefici ambientali più significativi.**




ALLEGATO II

Requisiti del sistema di gestione ambientale

e

**ulteriori elementi di cui le organizzazioni che applicano il sistema EMAS
devono tener conto**



Struttura dell'Annex II


Parte A

Requisiti del sistema di gestione ambientale di cui alla norma EN ISO 14001:2004

Le organizzazioni che aderiscono al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) devono conformarsi ai requisiti della norma EN ISO 14001:2004, che sono descritti nella sezione 4 della norma europea²⁸ e integralmente riportati di seguito.

Parte B

Ulteriori elementi di cui le organizzazioni che applicano il sistema EMAS devono tener conto



Esempio: A.3.2. Prescrizioni legali e altre prescrizioni

B.1. Rispetto degli obblighi normativi

Le organizzazioni che intendono registrarsi al sistema EMAS devono poter dimostrare di:


- (1) aver identificato e conoscere le implicazioni per l'organizzazione di tutti gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente emerse nel corso dell'analisi ambientale di cui all'allegato I;
- (2) provvedere al rispetto della normativa ambientale, comprese le autorizzazioni e i relativi limiti;
- (3) aver predisposto procedure che consentano all'organizzazione di rispettare nel tempo tali obblighi.

Altro esempio: A.4.3.

Comunicazione


B.4. Comunicazione

- Le organizzazioni devono poter **dimostrare di avere un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate**, comprese le comunità locali e i clienti, circa l'impatto ambientale delle loro attività e dei loro prodotti e servizi per individuare le questioni che preoccupano il pubblico e le altre parti interessate.
- L'apertura, la trasparenza e la comunicazione periodica di informazioni ambientali sono elementi determinanti al fine di differenziare EMAS da altri sistemi analoghi. Questi fattori sono inoltre importanti per l'organizzazione perché creano un rapporto di fiducia con le parti interessate.
- EMAS è sufficientemente flessibile da consentire alle organizzazioni di predisporre informazioni mirate per un determinato pubblico, garantendo allo stesso tempo che siano disponibili tutte le informazioni necessarie a coloro che le richiedono.



ALLEGATO IV

COMUNICAZIONE AMBIENTALE



Dichiarazione Ambientale (1)

(...) deve contenere almeno gli elementi descritti di seguito e rispettare i **requisiti minimi** qui riportati:

- una descrizione chiara e priva di ambiguità dell'organizzazione che chiede la registrazione EMAS e una sintesi delle sue attività e dei suoi prodotti e servizi, nonché delle sue relazioni con le eventuali organizzazioni capo gruppo;
- la politica ambientale dell'organizzazione e una breve illustrazione del suo sistema di gestione ambientale;
- una descrizione di tutti gli aspetti ambientali significativi, diretti e indiretti, che determinano impatti ambientali significativi dell'organizzazione con una spiegazione della natura degli impatti connessi a tali aspetti (allegato I.2);
- una descrizione degli obiettivi e dei traguardi ambientali in relazione agli aspetti e impatti ambientali significativi;



Dichiarazione Ambientale (2)

- una sintesi dei dati disponibili sulle prestazioni dell'organizzazione rispetto ai suoi obiettivi e traguardi ambientali per quanto riguarda i propri impatti ambientali significativi. La comunicazione deve riguardare gli indicatori chiave (core indicators) e altri indicatori esistenti delle prestazioni ambientali di cui alla lettera D;
- altri fattori concernenti le prestazioni ambientali, **comprese le prestazioni rispetto alle disposizioni di legge** per quanto riguarda gli impatti ambientali significativi;
- **una descrizione degli obblighi normativi applicabili** in materia di ambiente e **la dimostrazione del rispetto di tali obblighi;**
- il nome e il numero di accreditamento del **verificatore ambientale** e la data di convalida.



Environmental Report

(updated environmental statement)

- Deve contenere almeno gli elementi descritti di seguito e rispettare i requisiti minimi qui riportati:
 - una sintesi dei dati disponibili sulle prestazioni dell'organizzazione **rispetto ai suoi obiettivi e traguardi ambientali** per quanto riguarda i propri impatti ambientali significativi. La relazione deve riguardare **gli indicatori chiave e altri indicatori esistenti delle prestazioni ambientali** di cui alla lettera D;
 - altri fattori concernenti le prestazioni ambientali, comprese le **prestazioni rispetto alle disposizioni di legge** per quanto riguarda gli impatti ambientali significativi; una descrizione degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente e la dimostrazione del rispetto di tali obblighi;
 - una **descrizione degli obblighi normativi applicabili** in materia di ambiente e la **dimostrazione del rispetto di tali obblighi**;
 - il nome e il numero di accreditamento del verificatore ambientale e la data di convalida.




Grandi novità su indicatori

- In risposta a **molte sollecitazioni** provenienti da diverse fonti (prima fra tutte lo studio EVER, già menzionato), la Commissione Europea ha deciso di introdurre una rilevante innovazione nella Proposta di nuovo Regolamento EMAS inviata al Consiglio e al Parlamento Europeo nel luglio del 2008.
- Nell'Appendice IV del testo della proposta, dedicata all'*Environmental Reporting*, la Commissione ha definito alcuni **requisiti relativi all'utilizzo di indicatori** di performance ambientale.
- In particolare, la proposta di EMAS III prefigura l'**obbligo per le organizzazioni registrate di rendicontare** (sia nella Dichiarazione Ambientale che nel nuovo documento definito "Environmental Report") su alcuni "**Core Indicators**" definiti in modo omogeneo per tutti i possibili settori di attività, nella misura in cui essi pertengono agli aspetti identificati come significativi dall'organizzazione che rendiconta.




Ratio del nuovo requisito

- La Commissione ha introdotto i “*Core Indicators*” con un duplice obiettivo:
 - da un lato, per fornire alle organizzazioni un **supporto** chiaro nel calcolo degli indicatori e indirizzare loro una **richiesta inequivocabile** dal punto di vista metodologico;
 - dall’altro, per “forzare la mano” delle organizzazioni, impegnandole a **riportare pubblicamente i risultati** della propria gestione ambientale, in modo tale da **renderne esplicito il trend nel tempo** e da consentire un **confronto diretto** fra organizzazioni simili (appartenenti allo stesso settore di attività) o localizzate nello stesso contesto territoriale.




Note per il calcolo dei Core Indicators

- In primo luogo vengono indicati gli **ambiti di rendicontazione** che la Commissione ritiene essenziali (Efficienza Energetica, Efficienza dei Materiali, Risorse Idriche, Rifiuti, Biodiversità ed Emissioni).
- Inoltre, si richiede che i “*Core Indicators*” siano calcolati come **rapporto fra due termini A e B** (ovvero: **A/B**).
- Per quanto riguarda il termine A, al numeratore del rapporto, la Commissione specifica che esso debba rappresentare una **quantificazione dell’input o dell’output ambientale**, come **misura della prestazione** dell’organizzazione registrata. L’appendice IV riporta dettagliatamente le sostanze/materiali e le unità di misura che devono essere utilizzate per ciascuno degli ambiti di rendicontazione sopra indicati (riportati nella seguente tabella)




Al numeratore (A):

Environmental aspect	Core Indicator(s) – Figure A
Efficienza energetica	il " consumo totale diretto di energia " indica il consumo totale annuo di energia espresso in tonnellate di equivalente petrolio (tep);
	il " consumo totale di energie rinnovabili " indica il consumo totale annuo di energia (elettrica e termica) prodotta da fonti rinnovabili espresso in tonnellate di equivalente petrolio (tep) MWh or GJ ;
Efficienza dei materiali	il " flusso di massa annuo dei diversi materiali utilizzati " (esclusi i vettori di energia e l'acqua), espresso in tonnellate;
Acqua	il " consumo idrico totale annuo ", espresso in m ³ ;
Rifiuti	la " produzione totale annua di rifiuti ", espressa in tonnellate;
Biodiversità	l' " utilizzo del terreno ", espresso in m ² ;
Emissioni	le " emissioni totali annue di gas serra " espresse in tonnellate di CO ₂ equivalente.



Il Consiglio specifica meglio e arricchisce:

(iv) on Waste	(iv) on Waste
<ul style="list-style-type: none"> * concerning the "total annual generation of waste", expressed in Tons; 	<ul style="list-style-type: none"> * concerning the "total annual generation of waste", broken down by type, expressed in Tons; * concerning the "total annual generation of hazardous waste" expressed in kilograms or Tons.
(v) on Biodiversity	(v) on Biodiversity
<ul style="list-style-type: none"> * concerning the "use of land", expressed in m² 	<ul style="list-style-type: none"> * concerning the "use of land", expressed in m² of built-up area.
(vi) on Emissions	(vi) on Emissions
<ul style="list-style-type: none"> * concerning the "total annual emission of greenhouse gases", expressed in Tons of CO₂ equivalent. 	<ul style="list-style-type: none"> * concerning the "total annual emission of greenhouse gases", including at least emissions of CO₂, CH₄, N₂O, HFCs, PFCs and SF₆, expressed in Tons of CO₂ equivalent. * concerning the "total annual air emission", including at least emissions of SO₂, NO_x and PM, expressed in kilograms or Tons.



Al denominatore (B)


- L'appendice IV richiede, per ragioni di omogeneità, di riportare la **produzione totale annuale** dell'organizzazione, adattandola alle diversi settori di attività.
- In particolare, si distingue fra:
 - i settori produttivi (quali ad esempio i comparti industriali), dove la Commissione chiede di utilizzare il **valore aggiunto lordo annuale** espresso in Milioni di Euro o **total annual physical output expressed in Tons** o, soprattutto nel caso di piccole imprese, il **fatturato annuale** o **il numero di dipendenti**
 - e i settori non produttivi (quali ad esempio il settore dei servizi o della Pubblica Amministrazione), dove invece il termine B deve fare riferimento alla **dimensione dell'organizzazione**, espressa ancora in numero di dipendenti.

In addition to the indicators defined above, an organisation may use also other indicators to express its overall annual output.




Altri indicatori specifici

- Va infine rilevato che la Commissione Europea, dimostrando consapevolezza circa la complessità delle configurazioni aziendali nell'ambito dei diversi settori e non intendendo limitare le capacità di rendicontazione delle organizzazioni EMAS, ha deciso di inserire nella stessa appendice IV una serie di indicazioni metodologiche per l'elaborazione di **altri indicatori, complementari** rispetto ai "Core Indicators", lasciati alla discrezionalità della singola organizzazione e **connessi ai suoi specifici aspetti ambientali significativi.**




Attenzione del Consiglio alle reali performance delle organizzazioni EMAS

Commission proposal	Compromise proposal
<p>(1) "environmental policy" means an organisation's overall aims and principles of action with respect to the environment including compliance with all applicable legal requirements relating to the environment and also a commitment to continual improvement of environmental performance;</p>	<p>(1) "environmental policy" means the overall intentions and direction of an organisation relating to its environmental performance as formally expressed by senior management, including compliance with all applicable legal requirements relating to the environment and also a commitment to continual improvement of environmental performance. It provides a framework for action and for the setting of environmental objectives and targets.</p>




Commission proposal	Compromise proposal
(2) "environmental performance" means the results of an organisation's management of its environmental aspects;	(2) "environmental performance" means the measurable results of an organisation's management of its environmental aspects;

Commission proposal	Compromise proposal
(10) "environmental objective" means an overall environmental goal, arising from the environmental policy, that an organisation sets itself, and which is quantified where practicable;	(10) "environmental objective" means an overall environmental goal, arising from the environmental policy, that an organisation sets itself to achieve , and which is quantified where practicable;




Article 24 – paragraph 6 – point (c) (new)

Commission proposal	Compromise proposal
	<p>(c) the comparison of the achievements and targets with the previous environmental statements and the performance assessment and assessment of the continuous performance improvement of the organisation;</p>



Recital 22

Commission proposal	Compromise proposal
<p>(22) Without prejudice to the rules of the Treaty on state aid, incentives should be given by Member States to registered organisations such as access to funding or tax incentives in the framework of schemes supporting environmental performance of industry.</p>	<p>(22) Without prejudice to the rules of the Treaty on state aid, incentives should be given by Member States to registered organisations such as access to funding or tax incentives in the framework of schemes supporting environmental performance of industry provided that organisations are able to demonstrate an improvement of their environmental performance.</p>



Grazie per l'attenzione

fabio.iraldo@unibocconi.it

